

**RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA  
DI  
DIPENDENTI ED OPERATORI  
DEL  
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**

E' a carico della singola Azienda Ospedaliera la cosiddetta "colpa lieve", ossia la responsabilità civile derivante dal fatto colposo del proprio dipendente dal quale scaturisca l'azione risarcitoria del terzo, che trova soddisfazione nella sentenza definitiva pronunciata dal Giudice Ordinario.

In applicazione del CCNL della Sanità, la responsabilità sopra descritta viene coperta dalle Aziende Ospedaliere mediante la stipula di un polizza RCT/O (di "colpa lieve"). Resta, pertanto, a carico del singolo medico (o personale del comparto) il costo della copertura assicurativa afferente la cosiddetta "colpa grave".

La copertura assicurativa è acquistabile da coloro che instaurano un rapporto di lavoro autonomo con il S.S.N. per l'espletamento, in conformità con le indicazioni della programmazione regionale di competenza e territoriale, di varie attività sanitarie a rapporto orario, in base anche ad Accordi Collettivi Nazionali. Per la verifica delle attività assicurabili si rimanda all'apposita tabella sinottica riportante le relative cariche.